

COMUNE DI PIOLTELLO

(Città Metropolitana di Milano)

Contratto fra la Società per la gestione in concessione dei servizi di ristoro, custodia e pulizia di una porzione del Parco pubblico denominato “Besozza” a Pioltello (Mi) in Via Federico Caffè.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in PIOLTELLO, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via C. Cattaneo.

INNANZI A ME

sono comparsi PER UNA PARTE - IL COMUNE DI PIOLTELLO, con sede in C. Cattaneo n. 1 Codice Fiscale _____ (di seguito Comune) rappresentato da nat a, domiciliat... presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente del Settore in esecuzione della determinazione dirigenziale

E PER L'ALTRA PARTE – la Società.....di seguito per brevità denominata con sede in Partita IVA n.Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di n. - (di seguito Società) - rappresentata da, nat e domiciliat presso la sede della Società/....., nella qualità di munito degli idonei poteri a quanto infra.

Quali signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo;

p r e m e t t o n o

- che con determinazione dirigenziale della Direzione n. in data, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando la migliore offerta ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice), al conferimento in concessione dei servizi di ristoro, custodia e pulizia di una porzione del Parco pubblico denominato “Besozza” e promozione delle attività,
- che tale servizio non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.a.” e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n., redatti rispettivamente durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della Società la quale risulta aver presentato l'offerta più favorevole sotto l'aspetto tecnico, funzionale ed economico avendo conseguito il punteggio complessivo di punti;
- che, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del codice, nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato, con successiva determinazione dirigenziale del medesimo Settore n. esecutiva in data, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi alla Società
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76 del codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni e che sono in corso di validità i DURC per la stipula del presente contratto. Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e durata della concessione

L'Amministrazione esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. affida in concessione, ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. n. 50/2016, alla

Società..... che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, la gestione relativa ai servizi di ristoro, custodia e pulizia di una porzione del Parco pubblico denominato “Besozza” caffetteria e promozione attività ed eventi. La durata della concessione è pari a 8 (otto), come previsto all’art. 2 del Capitolato d’Appalto, con decorrenza dalla stipula del presente atto e scadrà, senza possibilità di essere per nessun motivo automaticamente rinnovato il 31 dicembre 2025. Qualora allo scadere della concessione, si rendesse necessario da parte del Comune richiedere al Concessionario la prosecuzione delle attività sino al completamento delle procedure per la selezione di un nuovo affidatario, lo stesso è obbligato a proseguire l’erogazione del servizio alle medesime condizioni del presente contratto. La Società s’impegna all’esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e a quelle contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti.

Articolo 2 Capitolato d’Appalto

La concessione viene conferita e accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato d’Appalto unito alla determinazione dirigenzialen.....in data.....(indizione) ed alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale del.....n.in data(aggiudicazione) entrambe della Direzione / Settore che costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d’ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera “.....” perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 3. Concessione e destinazione d’uso dei locali

L’Amministrazione strumentalmente all’espletamento dei servizi concede in uso alla Società che, come sopra rappresentata, accetta il locale ubicato in Pioltello (Mi) – Via Federico Caffè facente parte del compendio del Parco della Besozza, per un totale di superficie reale di mq. _____,00 come indicato all’art. 1 del Capitolato d’Appalto; il locale presente è destinato esclusivamente, compresa l’area esterna pavimentata, ad attività di bar-ristorazione; pertanto il Concessionario è obbligato al rispetto della destinazione d’uso e a tal fine dovrà garantirne la fruibilità pubblica, pena la risoluzione della presente concessione. Nessuna obbligazione assume l’Amministrazione per il rilascio delle autorizzazioni di carattere commerciale ed ogni altra autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni. In particolare, il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla conduzione e alla manutenzione ordinaria del locale, del mobilio, degli impianti e delle attrezzature e alla eventuale sostituzione dei beni in uso danneggiati o usurati in modo da non risultare più utilizzabili, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento, garantendo il costante monitoraggio dello stato delle sopra citate strutture. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora il Concessionario ritenga opportuno, per esigenze funzionali alla gestione del servizio, eseguire interventi sull’area esterna e nel locale in concessione, gli stessi dovranno essere preventivamente e debitamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. In caso di interventi migliorativi gli stessi non potranno comportare un prolungamento della durata della presente concessione. Alla scadenza della concessione, ovvero prima della scadenza del termine di durata della presente, in caso di risoluzione o recesso, il locale in concessione dovrà essere restituito al Comune di Pioltello nello stato in cui è stato consegnato, tenuto conto del deterioramento connesso al normale uso e comunque in buono stato e in condizioni idonee alla regolare funzionalità.

Articolo 3. Valore della concessione e gestione dei rapporti economico finanziari

Il valore presunto della concessione, per la durata di anni otto (8), ammonta a complessivi Euro (...../00) oltre I.V.A. determinato secondo quanto indicato all’articolo 10 del Capitolato d’Appalto. Il Concessionario è obbligato a corrispondere all’Amministrazione l’importo di Euro /anno (.....) oltre I.V.A. a titolo di canone concessorio annuo per l’uso dell’immobile di proprietà comunale secondo le modalità di pagamento indicate all’art. 3 del

Capitolato d'Appalto. Annualmente sarà applicato al canone l'aggiornamento in base agli indici ISTAT e alle relative variazioni percentuali. Il Concessionario si impegna a corrispondere il canone alle condizioni sopra indicate anche nel caso in cui si siano verificati ritardi nel rilascio di eventuali licenze e/o autorizzazioni a causa dei quali il Concessionario non possa fruire dell'immobile, poiché nessuna obbligazione assume l'Amministrazione Comunale per il rilascio delle licenze, sia di carattere commerciale che di ogni altra autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge. Tutte le utenze relative alla concessione dei servizi di bar-ristorazione e gli eventuali tributi connessi all'esercizio dell'attività competono al Concessionario.

Articolo 4. Articolazione della concessione

Costituisce oggetto del presente atto la gestione dei servizi di ristoro, custodia e pulizia di una porzione del Parco pubblico denominato "Besozza". L'esecuzione dei servizi in concessione dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel progetto - offerta presentato in sede di gara tenuto conto degli obiettivi e delle modalità di esecuzione disposti nel Capitolato d'Appalto. In particolare il Concessionario deve:

- garantire la fruibilità pubblica del Parco e del locale bar/ristoro negli orari di apertura prestabiliti in accordo con l'Amministrazione, pena la risoluzione della concessione di cui trattasi;
- svolgere tutti i servizi puntualmente nel rispetto delle indicazioni di cui al Capitolato d'Appalto in modo da assicurare gli standard prestazionali e qualitativi ivi previsti;
- acquisire tutte le licenze e/o autorizzazioni di legge per la gestione dell'attività alle condizioni indicate nel Capitolato d'Appalto;
- garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- adempiere all'osservanza delle norme di legge e regolamenti vigenti per quanto previsto in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.

L'Amministrazione effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla perfetta osservanza, da parte della Società concessionaria, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e, in caso di inosservanza o di inadempienza saranno applicate le penalità, riservandosi la Civica Amministrazione di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.

Art. 5 – Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, e/o opere, materiali, etc. di proprietà dell'Amministrazione che a giudizio del Settore Tecnico risultassero causati dal personale dipendente dal Concessionario stesso, anche nel caso di danni prodotti da negligenza ovvero da una non corretta custodia. In ogni caso il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimenti di quanto danneggiato ed alla riparazione e/o sostituzione delle parti o della intera struttura deteriorata. Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al Settore Tecnico e comunque prestarsi e rendersi disponibile all'effettuazione di tutti gli accertamenti del caso ritenuti necessari.

Articolo 6 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia della perfetta esecuzione e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, la Società ha presentato polizza fideiussoria/fideiussione bancaria della Società emessa in in data con il numero per l'importo pari ad € (...../00). Detta garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata della concessione e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. La stazione appaltante può richiedere al concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 7 – Personale impiegato

Il Concessionario deve provvedere alla gestione con proprie risorse umane qualificate che siano dipendenti, ovvero attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 – Oneri del Concessionario

La Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La Società come sopra costituita, dichiara che la concessione oggetto del presente atto verrà eseguita sotto la personale cura, direzione e responsabilità del che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione.

Articolo 9 – Controlli e Verifiche

I controlli e le verifiche sono effettuate dal Responsabile del Procedimento, rispetto agli obblighi derivanti dall'applicazione del Capitolato d'Appalto, attraverso visite di controllo programmate, alla presenza del Concessionario – preventivamente informato – e di un altro rappresentante del Comune. In relazione alle visite di controllo viene redatto apposito verbale attestante le modalità di svolgimento dei controlli e/o verifiche e dei relativi esiti sottoscritto da tutti i presenti. All'atto della sottoscrizione del verbale in questione il Concessionario può riservarsi di annotare eventuali precisazioni ovvero controdeduzioni nonché contestazioni se ritenute opportune.

Articolo 10 – Facoltà sostitutiva da esercitarsi da parte dell'Amministrazione

In caso di inerzia o cattiva gestione del Concessionario, qualora ricorrano situazioni tali per cui sia necessario un intervento a tutela del pubblico interesse, la Civica Amministrazione si riserva di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, ovvero ad esercitare la facoltà sostitutiva del Concessionario. La Civica Amministrazione può valutare l'opportunità di decurtare dalla cauzione definitiva ogni maggiore onere sostenuto esercitando l'attività sostitutiva necessaria ad eliminare i disservizi

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari e pagamenti

Ai sensi e per gli effetti del comma e dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara è il

Articolo 12 – Recesso unilaterale delle parti

Il Concessionario potrà recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi da comunicare mediante lettera raccomandata e fermo restando l'obbligo di corrispondere i compensi dovuti per l'intero periodo di preavviso. L'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto qualora dalle valutazioni gestionali risultasse un esito negativo tale da pregiudicare il prosieguo della gestione in autonomia da parte del Concessionario. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per motivate ragioni sulla base del sopravvenuto interesse pubblico o di sopraggiunte disposizioni legislative, regolamentari, ivi compresi i limiti imposti per la spesa corrente e/o esigenze di bilancio.

Articolo 13 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e/o operatori e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento dei servizi e delle attività connesse, sollevando il Comune di PIOLTELLO da ogni responsabilità al riguardo. Il Concessionario, per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni, ha presentato alla Direzione del Settore _____ la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi del massimale di € _____.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali e sensibili

La Società è individuata quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto stabilito dal

sopracitato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. La Società/Impresa/Associazione/Consorzio
comunica che è stato formalmente nominato/a per gli adempimenti di cui al presente articolo il/la
Signor/a

Articolo 15 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione,
scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno
devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Milano.

Articolo 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria, ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della
Società/Impresa/Associazione/Consorzio che, come sopra costituita, vi si obbliga. Ai
fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tutti gli allegati di cui al presente atto sono da intendersi quale parte
integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, con il mio consenso, mi
dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di PIOLTELLO, ho ricevuto il presente atto che consta
di pagine e parte della da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto,
mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo
approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale (acquisizione
digitale di sottoscrizione autografa).

Dopo di che io, Ufficiale Rogante, ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di PIOLTELLO

.....
(sottoscritto digitalmente)

Per la Società

.....
(sottoscritto digitalmente)